



ADM

L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

DIREZIONE DOGANE

Ufficio Tariffa e Classificazione

Prot.:216206 /RU

TAR N. 2022 – 031

ISTITUZIONE DI UN DAZIO ANTIDUMPING PROVVISORIO SULLE IMPORTAZIONI DI PRODOTTI DI ACCIAI CROMATI PER ELETTROLISI ORIGINARI DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE E DEL BRASILE

Roma, 23 maggio 2022 - Si comunica che sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L n. 143 del 23/5/2022 è pubblicato il Regolamento (UE) 2022/802 della Commissione del 20 maggio 2022 che istituisce, **a decorrere dal 24 maggio 2022**, un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, rivestiti di ossidi di cromo o di cromo e ossidi di cromo, designati anche come prodotti di acciai cromati per elettrolisi, attualmente classificati con i codici NC 7210 50 00 e 7212 50 20 e originari della Repubblica Popolare Cinese e del Brasile.

Al riguardo, si fa presente che, fatta salve le aliquote individuali previste per talune ditte produttrici, indicate al paragrafo 2 dell'art.1 del regolamento 2022/802, l'aliquota generale del dazio antidumping in questione, applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, è pari al 52 % (codice addizionale Taric C999).

Si fa, inoltre, presente che l'applicazione delle aliquote ridotte previste per le società individuate dall'art. 1, paragrafo 2, del regolamento in parola, è subordinata alla presentazione in dogana di una fattura commerciale valida che soddisfi i requisiti indicati nel citato regolamento. In caso di mancata presentazione di tale fattura, il dazio antidumping provvisorio si applica nella misura generale applicabile a tutte le altre società.

Ai sensi dell'art. 1, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/802, l'immissione in libera pratica dei summenzionati prodotti è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio e si applica.

Si fa inoltre presente che, in conformità all'art. 3 del citato regolamento, il dazio antidumping provvisorio si applica per un periodo di sei mesi.

Per maggiori informazioni, si rimanda alla consultazione del Regolamento (UE) 2022/802 che, ad ogni buon fine, si allega alla presente comunicazione, nonché del database Taric aggiornato di conseguenza dai servizi della Commissione (DG Taxud).